

Parere sull'interpretazione dell'Allegato F al CCNL per i dipendenti degli Studi Professionali e delle Attività Professionali del 16 febbraio 2024, concernente il percorso formativo del Collaboratore di Studio Odontoiatrico (CSO)

1. Premessa

Ci è stato chiesto di esprimere un parere in ordine alla corretta interpretazione della disciplina contenuta nell'Allegato F al Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti degli Studi Professionali e delle Attività Professionali, sottoscritto il 16 febbraio 2024, con particolare riguardo alla previsione secondo cui il percorso formativo del Collaboratore di Studio Odontoiatrico (CSO) deve essere “sviluppato dall'associazione rappresentativa del settore odontoiatrico (ANDI) aderente a Confprofessioni”.

Il quesito trae origine dal fatto che, successivamente all'introduzione della nuova figura professionale, diversi enti di formazione hanno promosso corsi destinati ai futuri Collaboratori di Studio Odontoiatrico, sostenendo che il rispetto dei requisiti indicati nell'Allegato F e il possesso dell'accreditamento previsto dalla normativa regionale siano sufficienti a qualificare tali iniziative come percorsi formativi conformi al contratto collettivo.

Occorre pertanto stabilire quale sia l'effettiva portata della clausola che attribuisce ad ANDI il compito di sviluppare il percorso formativo e, in particolare, se tale previsione costituisca una mera indicazione descrittiva, priva di autonomi effetti giuridici, ovvero se a essa debba essere riconosciuto un preciso significato nell'economia complessiva dell'accordo collettivo.

2. La struttura dell'Allegato F

L'analisi non può che prendere le mosse dalla struttura dell'Allegato F.

Già le premesse consentono di cogliere la finalità perseguita dalle parti collettive. La clausola in esame richiama l'intesa del 12 dicembre 2018 istitutiva della figura dell'Assistente di Studio Odontoiatrico e chiarisce che il Collaboratore di Studio Odontoiatrico è introdotto quale figura distinta, destinata a supportare l'odontoiatra nello svolgimento dell'attività professionale senza sovrapporsi alle competenze proprie dell'ASO.

Significativamente, le parti collettive non si limitano a descrivere le mansioni della nuova figura professionale, ma avvertono l'esigenza di individuarne anche il profilo formativo. La formazione non è, dunque, un elemento accessorio o eventuale, ma è parte integrante della disciplina della nuova figura professionale.

La medesima impostazione emerge con chiarezza dalla parte dispositiva dell'Allegato. Le parti convengono, anzitutto, di individuare un percorso formativo della durata complessiva di novanta ore, articolato in cinquantacinque ore di formazione teorica e trentacinque ore di formazione pratica. Stabiliscono poi che il “medesimo percorso formativo” venga sviluppato da ANDI e prevedono, infine, che le competenze acquisite possano essere certificate da enti accreditati.

La sequenza delle disposizioni evidenzia una scansione ben precisa. L'Allegato disciplina, nell'ordine, il percorso formativo della nuova figura professionale, il suo sviluppo e la successiva certificazione delle competenze acquisite.

È proprio questa struttura a costituire il punto di partenza dell'indagine interpretativa. La circostanza che le parti collettive abbiano disciplinato separatamente lo sviluppo del percorso e la certificazione delle competenze rende infatti necessario stabilire quale funzione esse abbiano inteso attribuire alla previsione secondo cui il “medesimo percorso” deve essere sviluppato da ANDI.

3. L'interpretazione della clausola alla luce degli artt. 1362 e ss. del Codice Civile

L'individuazione della portata giuridica della clausola contenuta nell'Allegato F richiede inevitabilmente l'applicazione dei criteri di interpretazione dei contratti dettati dagli artt. 1362 e seguenti del Codice Civile, applicabili anche ai contratti collettivi di diritto comune.

In tale prospettiva, si ritiene che la questione interpretativa non consista tanto nello stabilire il significato del verbo «sviluppare», quanto nel comprendere quale funzione le parti collettive abbiano inteso attribuire alla previsione secondo cui il medesimo percorso debba essere “sviluppato” da ANDI.

Se le parti avessero inteso limitarsi a disciplinare il percorso formativo del Collaboratore di Studio Odontoiatrico, sarebbe stato sufficiente definirne la durata, i contenuti, le competenze da acquisire e le modalità di certificazione finale. Esse hanno invece inserito un'ulteriore previsione, individuando nominativamente ANDI quale soggetto incaricato dello sviluppo del percorso.

Tale scelta non può essere considerata priva di significato giuridico. Da un lato, l'interpretazione secondo cui la designazione di ANDI avrebbe carattere meramente descrittivo finirebbe per privare di qualsiasi autonoma incidenza una clausola espressamente inserita dalle parti nel testo negoziale; dall'altro, essa si porrebbe in contrasto con l'art. 1367 del Codice Civile, che impone di interpretare il contratto nel senso in cui le sue clausole possano “avere qualche effetto, anziché in quello secondo cui non ne avrebbero alcuno”.

Né appare casuale il fatto che le parti abbiano innanzitutto individuato il percorso formativo e solo successivamente stabilito che il medesimo percorso venga sviluppato da ANDI. L'utilizzo dell'aggettivo «medesimo» evidenzia infatti che l'attività demandata all'Associazione si pone in diretta continuità con il percorso delineato dal contratto collettivo e ne costituisce il necessario sviluppo attuativo.

Deve, pertanto, ritenersi che le parti collettive abbiano inteso attribuire alla designazione di ANDI una precisa funzione di integrazione del precetto negoziale.

4. Le conseguenze della funzione attribuita ad ANDI

L'interpretazione sin qui proposta consente di affrontare il profilo centrale del quesito, vale a dire quali effetti produca l'attribuzione ad ANDI della funzione di sviluppo del percorso formativo del CSO.

Come già osservato, dal testo dell'Allegato F non è possibile ricavare una riserva esclusiva in favore di ANDI quanto all'organizzazione o all'erogazione dei corsi (una limitazione di tal genere - ammesso e non concesso che potesse considerarsi compatibile con i limiti propri

dell'autonomia collettiva e con la libertà di iniziativa economica di soggetti terzi - avrebbe infatti richiesto una previsione espressa che il contratto collettivo non contiene).

L'assenza di una simile riserva non esaurisce, tuttavia, la portata della clausola. Se, infatti, le parti collettive hanno affidato proprio ad ANDI il compito di sviluppare "il medesimo percorso formativo", ne consegue che il percorso risultante da tale attività deve gioco forza costituire il naturale completamento della disciplina pattizia contenuta nell'Allegato F. È in quel progetto, in altri termini, che le indicazioni generali del contratto collettivo trovano la loro concreta definizione sul piano didattico e organizzativo.

Per questa ragione, a parere di chi scrive, la verifica della conformità di un diverso percorso formativo non può limitarsi al riscontro del monte ore complessivo, della ripartizione tra formazione teorica e pratica o della riconducibilità delle materie trattate alle aree tematiche indicate nell'Allegato F ma impone – pena lo svilimento della funzione che il CCNL ha attribuito ad ANDI – un necessario raffronto con il percorso formativo sviluppato dall'Associazione, al fine di verificare se il progetto concretamente offerto ne costituisca un'effettiva attuazione ovvero rappresenti un modello formativo diverso da quello contemplato dalle parti collettive.

*

Le considerazioni svolte consentono, inoltre, di risolvere un ulteriore profilo interpretativo, concernente il rapporto tra la disciplina dell'Allegato F e la normativa regionale in materia di accreditamento degli enti di formazione.

La disciplina dell'accREDITAMENTO individua i requisiti organizzativi, tecnici e qualitativi richiesti per lo svolgimento dell'attività formativa e attiene, quindi, all'idoneità del soggetto formatore ad operare nel sistema della formazione professionale secondo le regole dettate dalla normativa pubblicistica. L'Allegato F del CCNL, invece, disciplina il contenuto del percorso formativo del Collaboratore di Studio Odontoiatrico e, nell'ambito di tale disciplina, affida ad ANDI il compito di svilupparlo.

Ne consegue che il possesso dell'accREDITAMENTO regionale costituisce condizione necessaria per l'organizzazione dell'attività formativa, ma non è di per sé sufficiente a dimostrare la conformità del corso all'Allegato F. Il possesso dell'accREDITAMENTO infatti attesta l'idoneità dell'ente a svolgere attività di formazione; la verifica della conformità al contratto collettivo richiede invece di accertare se il progetto formativo rappresenti un'effettiva attuazione del percorso delineato dalle parti collettive, tenendo conto della funzione che queste hanno attribuito ad ANDI nello sviluppo del medesimo percorso.

5. Conclusioni

In conclusione, il corretto coordinamento tra il dato letterale dell'Allegato F, la sua collocazione sistematica e i criteri di interpretazione degli artt. 1362 e ss. del Codice Civile inducono a ritenere che le parti collettive abbiano attribuito ad ANDI una specifica funzione nello sviluppo del percorso formativo del Collaboratore di Studio Odontoiatrico. Tale funzione costituisce parte integrante dell'assetto negoziale delineato dal contratto collettivo e non può, pertanto, essere degradata a mero riconoscimento del ruolo istituzionale dell'Associazione o a una previsione descrittiva priva di concreta incidenza giuridica.

Ne consegue che la conformità di eventuali percorsi formativi predisposti da soggetti diversi non può essere desunta dalla sola corrispondenza ai requisiti minimi indicati nell'Allegato F, né dal mero possesso dell'accreditamento regionale, ma richiede una valutazione sostanziale della loro effettiva rispondenza al percorso formativo sviluppato in attuazione della disciplina contrattuale.

*

Alla luce delle considerazioni che precedono, ANDI potrebbe pertanto valutare, anche in via progressiva, le seguenti iniziative:

- a. promuovere, nell'ambito delle relazioni intrattenute da Confprofessioni con le altre parti stipulanti, un'interpretazione autentica delle pattuizioni contenute nell'Allegato F, volta a chiarire la portata della funzione attribuita all'Associazione nello sviluppo del percorso formativo;
- b. sollecitare una presa di posizione interpretativa di Confprofessioni (pur non avendo il valore di un accordo di interpretazione autentica, una simile iniziativa costituirebbe comunque un autorevole criterio interpretativo della volontà delle parti stipulanti), al fine di favorire un'applicazione uniforme della disciplina contrattuale da parte degli enti di formazione e degli operatori del settore;
- c. avviare un'interlocuzione con le Regioni e gli organismi competenti in materia di formazione professionale, affinché, nell'ambito delle procedure di accreditamento e di autorizzazione dei corsi, sia adeguatamente valorizzata anche la conformità dei percorsi alla disciplina negoziale contenuta nell'Allegato F;
- d. predisporre una linea di vigilanza e di interlocuzione nei confronti degli enti che promuovano corsi dichiarati conformi all'Allegato F, richiedendo, ove necessario, chiarimenti in ordine al progetto formativo adottato e alla sua effettiva corrispondenza al modello contrattuale sviluppato dalla stessa Associazione;
- e. valutare l'invio di diffide stragiudiziali nei confronti degli enti che, nel promuovere i loro percorsi formativi, utilizzino espressioni suscettibili di indurre in errore gli utenti circa la natura, l'ufficialità o il riconoscimento dei corsi ovvero che prospettino come conforme all'Allegato F un percorso formativo che, all'esito di una verifica sostanziale, non risulti coerente con il modello delineato dal contratto collettivo;
- f. valutare, nei casi di particolare gravità o di persistente inosservanza, l'esperimento delle ulteriori iniziative di tutela ritenute opportune, sia in sede stragiudiziale sia, ove ne ricorrano i presupposti, in sede giudiziale o dinanzi alle competenti Autorità amministrative.